

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale
9^a legislaturaStruttura amministrativa competente:
Unità di Progetto Veterinaria

			P	A	
Presidente	Luca	Zaia	X		
Vicepresidente	Marino	Zorzato	X		
Assessori	Renato	Chisso	X		
	Roberto	Ciambetti	X		
	Luca	Coletto	X		
	Maurizio	Conte	X		
	Marialuisa	Coppola	X		
	Elena	Donazzan	X		
	Marino	Finozzi	X		
	Massimo	Giorgetti		X	
	Franco	Manzato	X		
	Remo	Sernagiotto	X		
	Daniele	Stival	X		
	Vicesegretario	Stefania	Zattarin		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1530 del 28 AGO. 2013

OGGETTO: Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 28.08.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002". (Rep. Atti n. 20/CU del 07/02/2013). Abrogazione D.G.R. 1337 del 17.07.2012.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si recepisce l'Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 28.08.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002". (Rep. Atti n. 20/CU del 07/02/2013). Il recepimento del Documento di Accordo costituisce adempimento ai fini della verifica da parte del Comitato LEA di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato/Regioni del 23.03.2005. Il presente provvedimento abroga e sostituisce la D.G.R. 1337 del 17.07.2012.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il 4 marzo 2011 è entrato in vigore il Reg. (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che detta nuove disposizioni in materia di normativa sanitaria applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ed abroga, contestualmente, il Reg (CE) n. 1774/2002.

Nella stessa data è entrato in vigore anche il Reg. (CE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva n. 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

Al fine di garantire uniformità operativa sull'intero territorio nazionale di quanto previsto dalle nuove norme in materia di sottoprodotti di origine animale, è stato costituito un apposito Gruppo di Lavoro interregionale di esperti in materia, il quale, di concerto con il Ministero della Salute, ha provveduto all'elaborazione di Linee guida applicative del Reg (CE) n. 1069/2009.

Dette Linee guida, dopo essere state approvate dal Gruppo di Lavoro Tecnico Interregionale di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Commissione Salute nella seduta del 27 luglio 2011, sono state inviate con nota prot. DGSAN-UFF.II 26058/P del 3/08/11 dal Ministero della Salute all'Ufficio Legislativo, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza.

Considerato che, alla fine del primo semestre del 2012, le suddette Linee guida erano ancora in attesa di parere da parte del citato Ufficio legale, vista l'urgente necessità degli operatori e degli organi di vigilanza di disporre di indicazioni operative, si è reso indispensabile procedere all'emanazione di un provvedimento

regionale (D.G.R. n. 1337 del 17.07.2012) contenente disposizioni operative provvisorie in merito all'attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, anticipando nel contempo gli indirizzi applicativi contenuti nelle emanande Linee guida nazionali.

Nella Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali del 7 febbraio 2013 è stato, infine, sancito l'Accordo sul documento "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002".

Visto quanto sopra, si ritiene necessario recepire il suddetto Accordo (**Allegato A**, e relativi **sub-Allegati A1, A2, A3**, al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale), abrogando nel contempo la D.G.R. n. 1337 del 17.07.2012.

Contestualmente, anche alla luce dei chiarimenti normativi intercorsi nell'ultimo anno, si reputa necessario aggiornare le indicazioni operative sulla registrazione e riconoscimento delle imprese ai sensi del Reg (CE) 1069/09 fornite con la precedente D.G.R. n. 1337 del 17.07.2012, con le "Disposizioni operative per la registrazione e il riconoscimento delle imprese che operano nel settore dei sottoprodotti di origine animale", di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'articolo 117, comma 3 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 6 della Legge 05.06.2003, n.131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO il Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281, che dispone che la Conferenza Stato-Regioni promuove e sancisce Accordi tra Governo, Regioni e Province Autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il Reg. (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009;

VISTO il Reg. (CE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011;

VISTA la DGR n. 1337 del 17 luglio 2012;

VISTA la DGR n.148 del 31 gennaio 2012 di istituzione dell'Unità di Progetto Veterinaria.

DELIBERA

1. di recepire, per i motivi espressi in premessa, l'Accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 28.08.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002" (Rep. Atti n. 20/CU del 07/02/2013), di cui all'**Allegato A** e relativi **sub-Allegati A1, A2, A3** al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante;

2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'**Allegato B** "Disposizioni operative per la registrazione e il riconoscimento delle imprese che operano nel settore dei sottoprodotti di origine animale", che costituisce parte integrante al presente provvedimento
3. di abrogare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione della Giunta Regionale n. 1337 del 17 luglio 2012
4. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Veterinaria all'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

p. IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia

IL SEGRETARIO f.f.
F.to dott.ssa Stefania Zattarin
ai sensi della Dgr 151/2011





Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002.

Articolo 1

Registrazione degli stabilimenti.

1. Tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati sono soggette a procedura di registrazione, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE)1069/2009 o qualora, nel caso di stabilimenti che generano sottoprodotti, non siano già stati riconosciuti o registrati ai sensi del regolamento (CE) 852/2004 o del regolamento (CE) 853/2004. Si rimanda all'**Allegato A1** "Elenco degli impianti registrati ai sensi dell'articolo 23".
2. Ogni operatore deve notificare all'autorità competente, al fine della registrazione, ogni stabilimento o impianto posto sotto il suo controllo.
3. Tale registrazione non esime l'operatore dalla notifica di cui all'articolo 9, comma 2 del regolamento (CE) 183/2005, qualora i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati rappresentino delle materie prime per mangimi.
4. L'operatore effettua la notifica dell'apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione, presso l'azienda sanitaria locale (ASL) o lo Sportello Unico Attività Produttive (secondo le procedure definite da ogni Regione o Provincia autonoma) in cui ha sede l'attività o in cui è residente (nel caso si tratti di attività prive di stabilimento, quali, ad esempio, il trasporto per conto terzi o attività di intermediario senza possesso fisico della merce).
5. La registrazione viene effettuata a seguito della notifica, con le modalità stabilite dalle singole Regioni o Province Autonome. L'operatore del settore può iniziare l'attività successivamente all'avvenuta notifica. Presupposto della notifica è che al momento della sua presentazione il titolare dichiari che l'attività possiede i requisiti minimi stabiliti dal regolamento (CE) 1069/2009 e dal regolamento (UE) 142/2011. L'operatore del settore deve presentare la notifica accompagnata almeno da una relazione tecnica e da una planimetria in scala 1:100 dei locali, ove si svolge l'attività, datata e sottoscritta dall'operatore medesimo (titolare o legale rappresentante). La planimetria non è richiesta nel caso di attività di trasporto o nel caso si tratti di attività prive di stabilimento.
6. Nell'ambito delle attività di controllo ufficiale, le ASL verificano la rispondenza di quanto autocertificato nella notifica, comprensiva della dichiarazione di possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento (CE) 1069/2009 e dal Regolamento (UE) 142/2011. Nel caso di false dichiarazioni, oltre alla eventuale adozione della sospensione dell'attività, le ASL procedono alla denuncia ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000.
7. Ciascuno stabilimento od operatore registrato ai sensi dell'art. 23 del Regolamento (CE) 1069/2009, deve essere inserito, in conformità dell'art. 47 del medesimo, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema Sintesi), a cura delle rispettive Regioni e Province autonome.
8. La registrazione per l'attività di trasporto, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento (CE) 1069/2009, riguarda esclusivamente le imprese la cui attività, nell'ambito del regolamento stesso, consista unicamente nel trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati. La suddetta registrazione non è dovuta per l'attività di trasporto, effettuata da imprese che generano sottoprodotti già riconosciute/registrate per altre attività nei settori dei sottoprodotti di origine animale e degli alimenti.

**Articolo 2****Riconoscimenti degli stabilimenti.**

1. Sono soggetti a riconoscimento gli impianti e gli stabilimenti dove vengono svolte le attività di cui **all'Allegato A1** "Elenco degli impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento(CE) 1069/2009".
 2. Tale riconoscimento non esime l'operatore dalla notifica di cui all'art. 9 comma 2 del regolamento (CE) 183/2005, qualora i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati rappresentino delle materie prime per mangimi.
 3. La procedura di riconoscimento deve essere conforme a quanto previsto all'art. 44 del Reg. (CE) 1069/2009, in particolare per quanto attiene il riconoscimento condizionato e definitivo.
 4. Gli impianti che intendono esercitare le attività previste dall'art. 24 del regolamento (CE)1069/2009, devono presentare domanda per il riconoscimento ai sensi dello stesso articolo, secondo le disposizioni procedurali emanate dalla Regione o alla Provincia Autonoma. E' previsto l'obbligo di un'ispezione preventiva da parte dell'autorità competente regionale o locale.
 5. Ciascuno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, deve essere inserito in conformità dell'articolo 47 del medesimo, a cura delle rispettive Regioni e Province autonome, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema Sintesi).
 6. Ogni Regione o Provincia autonoma definisce le procedure per il riconoscimento individuando apposita modulistica.
 7. L'atto di riconoscimento deve almeno specificare:
 - a) le attività esercitate conformemente all'art. 24 del regolamento (CE)1069/2009;
 - b) la tipologia di prodotto generato (secondo i codici presenti sul sistema S.INTE.S.I.);
 - c) la categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10 del regolamento (CE)1069/2009;
 - d) il numero di riconoscimento.
- Nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte:
- i) permanentemente in condizioni di assoluta separazione, volte ad evitare eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali;
 - ii) temporaneamente in condizioni volte ad evitare contaminazioni, a seguito di mancanze di capacità per tali prodotti dovute a:
 - un focolaio diffuso di una malattia epizootica, o
 - altre circostanze straordinarie non previste.
8. Gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione dal 1 al 7, previsti dall'allegato IV, capo III del Regolamento (UE) 142/2011, devono essere sottoposti a convalida, da parte dell'operatore responsabile dello stabilimento, secondo le procedure descritte allegato XVI, capo I sezione II del Regolamento (UE) 142/2011.
 9. Gli operatori che svolgono sia attività per le quali è previsto il riconoscimento di cui all'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, sia quelle previste ai sensi del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche, ne devono garantire una separazione assoluta e permanente.



Articolo 3

Impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione

1. Sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione, in conformità al regolamento (CE) 1069/2009, e in quanto contemplati da altre disposizioni nazionali di recepimento di normative comunitarie, i seguenti impianti:

- a. incenerimento e co-incenerimento, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2005 n.133 attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento rifiuti.
- b. discariche autorizzate conformemente al decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 attuazione direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- c. gli stabilimenti o gli impianti che generano sottoprodotti le cui attività sono già state riconosciute o registrate in conformità della legislazione comunitaria sull'igiene alimentare, che tiene già in considerazione gli obiettivi del regolamento (CE) 1069/2009. Tuttavia, gli stabilimenti o gli impianti che sono stati riconosciuti o registrati a norma della legislazione sull'igiene alimentare sono tenuti a rispettare le prescrizioni del citato regolamento e sono soggetti a controlli ufficiali effettuati allo scopo di accertare la conformità alle prescrizioni a tale regolamento. Qualora, nei suddetti stabilimenti od impianti, oltre alla produzione e allo stoccaggio, vengano effettuate altre attività sui sottoprodotti, come ad esempio l'incenerimento, tali attività devono essere riconosciute o registrate;
- d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome;
- e. impianti di biogas e compostaggio, non annessi ad allevamento di animali, qualora introducano esclusivamente rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui all'art. 10 lettera p) del regolamento (CE) 1069/2009 o miscele di tali rifiuti con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all'art. 10, lettera f) del regolamento (CE) 1069/2009 trasformati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del regolamento (CE) 852/2004, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome;
- f. Impianti di biogas e compostaggio annessi alle aziende lattiero-casearie nel caso in cui introducano sottoprodotti di origine animale derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte proveniente dal medesimo impianto.

2. Sono inoltre escluse dall'obbligo della registrazione le attività che, ai sensi del comma 4, paragrafo 2 dell'art. 23 del regolamento (CE) 1069/2009, comportano la produzione di sottoprodotti di origine animale in allevamenti registrati in Banca Dati Nazionale, o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti, come i canili, gli esercizi commerciali per la vendita di animali, i giardini zoologici, le strutture veterinarie. Al contrario, eventuali attività di raccolta e stoccaggio per conto terzi, presso le succitate strutture, sottostanno a tutti gli obblighi previsti dal suddetto regolamento.

3. Sono esclusi dall'obbligo della registrazione le attività di immissione sul mercato e distribuzione all'utente finale di fertilizzanti organici in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 kg.

4. In considerazione di particolari esigenze, anche geografiche, per la raccolta e stoccaggio di carcasse animali, l'Unità di Progetto Veterinaria regionale può autorizzare uno o più contenitori dislocati sul territorio, in un'area dedicata individuata dall'autorità comunale competente, a condizione che la conservazione del materiale avvenga mediante l'impiego del freddo. L'Unità di Progetto Veterinaria



regionale detiene un anagrafe locale di tali contenitori e trasmettono annualmente l'aggiornamento al Ministero della salute.

4.1 I contenitori di cui al punto precedente devono essere costruiti con materiali resistenti, devono garantire la tenuta stagna, essere facilmente lavabili e disinfettabili, essere chiaramente identificati in rapporto alla tipologia di materiale contenuto e posizionati in un'area chiusa o recintata non accessibile a soggetti non autorizzati.

4.2 Per ogni sito è individuato un responsabile gestionale il cui nominativo deve essere notificato all'ASL territorialmente competente.

4.3 Il responsabile gestionale:

- detiene il registro delle partite di cui all'art. 22 del Regolamento (CE) 1069/2009.
- applica una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori.

Articolo 4

Modalità di raccolta sul luogo di produzione

1. Qualora i sottoprodotti di categoria 1, 2 e 3 non siano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, devono essere immagazzinati mediante l'impiego del freddo; i contenitori devono essere chiaramente identificati in base alla tipologia di materiale cui sono dedicati, mediante l'apposizione di una striscia inamovibile, alta almeno 15 centimetri e di una larghezza tale da renderla evidente, di colore nero per i materiali di categoria 1, giallo per i materiali di categoria 2 e verde per i materiali di categoria 3, fatte salve le disposizioni previste per il materiale specifico a rischio.

2. Il recupero delle carcasse degli animali morti in allevamento deve avvenire nel più breve tempo possibile. Qualora non possa esserne garantito il recupero nell'arco delle 24 ore, l'allevatore, ove non sia possibile l'impiego del freddo ed in considerazione delle condizioni climatiche, deve garantire che le carcasse stesse non creino rischi per la salute pubblica, animale ed ambientale, né molestie olfattive.

Articolo 5

Indicazioni operative relative al trasporto dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati .

1. Il trasporto dei sottoprodotti di origine animale deve avvenire in imballaggi a perdere, nuovi e chiudibili oppure in contenitori riutilizzabili o veicoli coperti a tenuta stagna.
2. Dopo lo scarico presso l'impianto di destinazione, gli imballaggi a perdere sono smaltiti a norma di legge, mentre i contenitori riutilizzabili ed i veicoli sono sottoposti ad operazioni di lavaggio e disinfezione.
3. L'operatore, dopo ogni scarico di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, deve procedere al lavaggio e disinfezione del mezzo o del contenitore. Tale operazione, con l'indicazione della data e dell'ora e del luogo, deve essere attestata dal titolare dell'impianto di destinazione, o suo delegato, o riportato sul documento di trasporto (copia per il trasportatore), qualora il modello lo preveda. Tali documenti devono essere disponibili per i controlli durante il trasporto (**Allegato A3**).
4. Limitatamente al trasporto sfuso dei prodotti derivati, le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi o dei contenitori, possono essere effettuate, oltre che nell'impianto di destinazione, anche presso altre strutture od impianti indicati dall'operatore.
5. Allo scopo di evitare le contaminazioni crociate, i contenitori e gli automezzi sono dedicati al trasporto di una sola categoria di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati. Qualora il trasporto di



categorie diverse di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati avvenga contemporaneamente, l'intera partita acquisisce la categoria a più alto rischio sanitario.

6. Non sussiste l'obbligo d'impiego dei contenitori e automezzi dedicati (rispetto ad alimenti e mangimi) per il trasporto di prodotti derivati solidi e liquidi, di tutte le categorie purché confezionati.
7. L'Unità di Progetto Veterinaria regionale, per accertate esigenze locali, limitatamente al proprio ambito territoriale e su proposta del Servizio Veterinario dell'ASL competente, possono consentire, in deroga al comma 5 e previa specifica autorizzazione, il trasporto, sul medesimo automezzo e contemporaneamente, di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di diversa categoria a condizione che questo venga effettuato in contenitori separati, ermeticamente chiusi e correttamente identificati.
8. Il trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati appartenenti a differenti categorie sullo stesso automezzo o contenitore, può avvenire in tempi diversi, previo nulla osta dell'ASL, se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - a) i contenitori riutilizzabili e/o gli automezzi siano identificati secondo le modalità riportate nel successivo art. 7;
 - b) siano prodotte procedure scritte riguardo l'effettuazione di opportune operazioni di lavaggio e disinfezione, tra un carico e l'altro.
9. Il trasporto di sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di mangimi o alimenti greggi per animali da compagnia, deve avvenire a temperatura controllata come previsto all'allegato VIII, capo I, sezione 2 del Regolamento (UE) 142/2011, salvo che non vengano trasformati entro le 24 ore dalla raccolta presso il luogo di produzione o di magazzinaggio refrigerato. E' previsto un periodo transitorio di 24 mesi a decorrere dalla pubblicazione delle presenti linee guida al fine di consentire l'adeguamento dei mezzi di trasporto alle condizioni previste.
10. Il trasporto di sottoprodotti di origine animale, importati, di categoria I di cui all'art. 8 lettera c) del regolamento (CE) 1069/2009, destinati esclusivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia di cui all'art.35, lettera a), punto ii) del Regolamento (CE) 1069/2009, può essere effettuato in deroga al comma 5 e conformemente al comma 7 del presente articolo.
11. Nella Regione del Veneto è autorizzato il trasporto di corpi di animali morti di piccola e media taglia, ancorché altri sottoprodotti di origine animale, verso un impianto riconosciuto o registrato ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, verso Istituti di ricerca, quali IZS, o verso Istituti Universitari a scopo didattico o per scopi diagnostici. A tal fine devono essere utilizzati contenitori nuovi a perdere, a tenuta stagna e chiudibili, correttamente identificati a norma dell'allegato VIII, capo II del Regolamento (UE) 142/2011. Il contenitore contenente la carcassa (o altri sottoprodotti di origine animale), una volta chiuso, può essere trasportato direttamente dall'utente con proprio mezzo. Se trattasi di animali soggetti a test dalla normativa vigente, prima dello smaltimento deve essere effettuato il prelievo del tronco encefalico da parte della azienda ASL competente per il controllo delle TSE.
12. Il trasporto di stallatico compresi quindi gli effluenti di allevamento, così come definiti dal DM del 7 aprile 2006, ai fini dell'utilizzazione agronomica, tra due punti situati presso la stessa azienda zootecnica o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno del territorio nazionale, fermo restando quanto previsto all'articolo 185 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante " Norme in materia ambientale", non è soggetto a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e può essere effettuato senza documento commerciale o certificato sanitario. Il trasporto dovrà essere accompagnato dalla



documentazione prevista dall' articolo 20 del DM 7 aprile 2006 atta a garantire il controllo sulla movimentazione di detti materiali.

13. Lo stallatico, compresi quindi gli effluenti d'allevamento, devono essere raccolti e trasportati utilizzando:

a) veicoli o contenitori stagni e coperti per evitare fuoriuscite di liquidi, nel caso di trasporto di stallatico in forma non palabile;

b) veicoli o contenitori idonei ad evitare fuoriuscite di materiale, durante il trasporto di stallatico in forma palabile privata di liquidi di sgrondamento.

14. Fatti salvi gli altri adempimenti relativi al trasporto (identificazione dei sottoprodotti, registro delle partite, documento commerciale) è consentito il trasporto di sottoprodotti di origine animale mediante veicoli o contenitori adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, nei seguenti casi:

a) sottoprodotti di cui all'art. 10 del regolamento (CE) 1069/2009, lettera f) (prodotti non più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di fabbricazione o per altri difetti) compresi i resi commerciali, anche lattiero-caseari, nel caso di restituzione agli stabilimenti di produzione riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, purché non deteriorati in modo tale da costituire un pericolo per la salute pubblica o degli animali e purché venga evitata ogni possibile contaminazione crociata;

b) sottoprodotti di cui all'art. 10 del regolamento (CE) 1069/2009, lettere a), e), i) e j), destinati esclusivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia o di prodotti derivati di cui all'articolo 33, purché consegnati direttamente agli stessi impianti di produzione alle seguenti condizioni (nota prot. 20158-P-11/11/2010):

- consegnate non alla rinfusa;
- trasportate in tempi diversi dagli alimenti destinati alla vendita per il consumo umano;
- mantenenti le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano durante il trasporto;
- adeguatamente imballate;

c) latte o siero di latte di cat.3 destinato ad allevamenti per l'alimentazione animale, che, secondo la deroga di cui all'Allegato X, Capo II, sezione IV, parte II del regolamento (CE) 142/2011, è consegnato direttamente, dallo stabilimento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) 853/2004 o registrato ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004, alle aziende agricole utilizzatrici, mediante le autocisterne adibite al trasporto di latte alimentare, purché il siero mantenga le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano e si provveda alla corretta identificazione dell'automezzo durante il trasporto, mediante l'apposizione di una targa come riportato al punto 3 dell'articolo 7 delle presenti linee guida.

15. Ai sensi dell'articolo 21, comma 4 del regolamento (CE) 1069/2009, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 devono essere effettuate in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "norme in materia ambientale" e successive modifiche.

16. La raccolta ed il trasporto di miscele di rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui al precedente comma con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10, lettera f) del Regolamento (CE) 1069/2009 trasformati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (CE) 852/2004, qualora destinati ad essere trasformati in impianti di compostaggio e biogas di cui all'articolo 3, comma 1 lettera e) della presente intesa, devono essere effettuato in conformità al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante " Norme in materia ambientale" e successive modifiche.

**Articolo 6****Comunicazione dei veicoli e dei contenitori riutilizzabili.**

1. Ogni impresa che trasporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, tenendo conto di quanto riportato al comma 8 dell'art.1 delle presenti linee guida, deve comunicare al Servizio Veterinario della ASL competente sul territorio in cui la ditta è registrata/riconosciuta (sede operativa), l'elenco di veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili posti sotto il suo controllo (modello e targa) e le sue variazioni.
2. Gli automezzi e/o i contenitori riutilizzabili destinati al trasporto di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, di cui al comma precedente, non possono essere comunque destinati al trasporto di animali vivi, alimenti, mangimi e rifiuti, fatto salvo quanto previsto all'art.5, comma 6 del presente documento.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere almeno:
 - a) modello e targa del veicolo; nel caso di contenitori riutilizzabili non targati, le caratteristiche e le dimensioni;
 - b) la sede di rimessaggio del veicolo o del contenitore riutilizzabile;
 - c) la sede presso cui è detenuto il registro delle partite di cui all'art. 22 del regolamento (CE) 1069/2009, se diversa dalla sede operativa o di rimessaggio;
 - d) la categoria di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati trasportati;
 - e) l'indicazione dei punti di lavaggio/disinfezione dei veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili.
4. Non è soggetto all'obbligo di comunicazione l'impiego di veicoli o contenitori, adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, se utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di cui all'art. 5 punto 14 delle presenti linee guida.
5. Gli automezzi o i contenitori per il trasporto dei sottoprodotti già in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi del Regolamento (CE) 1774/2002 ed ancora nei termini di scadenza alla data del 4/3/2011, mantengono la loro validità e non sono soggetti ad una nuova comunicazione (fatta salva la successiva eventuale cessazione o cessione).

Articolo 7**Modalità di identificazione dei veicoli e dei contenitori.**

1. Il Servizio Veterinario della ASL, ricevuta la comunicazione di cui al precedente art. 6, inserisce in un apposito registro ogni veicolo o contenitore adibito al trasporto di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, assegnando un codice di identificazione.
2. La documentazione relativa all'avvenuta comunicazione, con l'attribuzione del codice, deve essere disponibile durante il trasporto.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 5 delle presenti linee guida, i veicoli e i contenitori riutilizzabili, comunicati alle ASL per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante l'indicazione della Regione e della ASL di competenza ed il codice di cui al comma 1, assegnato a ciascuno dalla stessa ASL, sulla base dell'ordine di registrazione, la categoria dei sottoprodotti di origine animale e le diciture indicate nel Regolamento (UE) 142/2011 all'allegato VIII, capo II, in rapporto alla categoria ed alla tipologia di prodotto trasportato (la categoria e le relative diciture possono essere indicate in apposita etichetta). I veicoli ed i contenitori riutilizzabili, già autorizzati ai sensi della normativa precedente, possono



mantenere la stessa targa inamovibile e gli stessi dati identificativi, purché tali dati trovino corrispondenza con quanto registrato presso l'ASL competente.

3.1 La targa riportante la categoria e le relative diciture deve essere di colore verde per i materiali di categoria 3, di colore giallo per i materiali di categoria 2 e di colore nero per i materiali di categoria 1.

4. Nel caso di veicoli o contenitori riutilizzabili, la dimensione della targa di cui al comma precedente non deve essere inferiore a 50 cm x 35 cm; negli altri casi, la dimensione non deve essere inferiore a 20 cm per lato.

4.1 Le dimensioni in altezza dei caratteri riguardanti la categoria e le relative diciture non devono essere inferiori a 5 cm.

5. Qualora l'operatore intenda trasportare, in tempi diversi, nello stesso veicolo o contenitore, differenti categorie di sottoprodotti, nel rispetto di quanto disposto al precedente articolo 5, comma 8, può utilizzare targhe removibili.

6. Non sussiste l'obbligo di identificazione del mezzo di cui al precedente punto 3 per il trasporto di:

- a) materiali di categoria 3 da parte degli operatori degli stabilimenti di trasformazione del latte, riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, qualora si tratti della restituzione di prodotti, che tali operatori hanno precedentemente consegnato ai loro clienti; tale materiale deve essere sempre identificato conformemente all'Allegato VIII, capo II del regolamento UE142/2011.
- b) mangimi composti, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) 767/2009, fabbricati da sottoprodotti di origine animale o da prodotti derivati;
- c) fertilizzanti organici, in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 Kg o in grandi sacchi (big bag) di peso non superiore ai 1000 Kg, o in contenitori di capacità non superiori a 1000 litri, alle condizioni fissate dal regolamento (UE) 142/2011.

Articolo 8

Documento commerciale

1. Durante il trasporto, sul territorio nazionale, i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati devono essere accompagnati dal documento commerciale di cui all'Allegato VIII, capo III del Regolamento (UE) 142/2011.

Nella Regione del Veneto è autorizzato per il materiale di categoria 1, 2 e 3, l'utilizzo di un documento commerciale semplificato (**Allegato A2**). La scelta di tale opzione deve essere comunicata al Ministero della salute.

In alternativa alla descrizione delle singole specie animali prevista all'Allegato VIII, capo 3, punto 6, lettera D), punto ii), è possibile indicare la dicitura "multi specie" che ne vincola i successivi utilizzi conformemente ai Regolamenti (CE) 1069/2009 e (UE) 142/2011.

2. Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati siano destinati ad essere smaltiti come rifiuti, il documento commerciale di cui al punto 1 deve essere sostituito dalla documentazione prevista dalla normativa ambientale, come dettagliato al successivo articolo 10.

3. Il documento commerciale di cui al punto 1 deve essere redatto in almeno tre esemplari (un originale e due copie); l'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal destinatario; il produttore ed il trasportatore devono conservare una delle copie.

4. Qualora il trasporto venga effettuato dallo stesso gestore dello stabilimento di destinazione, questi dovrà conservare anche la copia del documento commerciale prevista per il trasportatore.

5. Il documento commerciale deve essere firmato dal produttore (speditore) e dal trasportatore e conservato per almeno 2 anni; il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato (allegato VIII, capo III del regolamento (UE) 142/2011).

6. Nei casi in cui sia previsto il certificato sanitario, questo deve essere rilasciato e firmato dall'Autorità competente e conservato per almeno 2 anni.

7. Il documento commerciale non è necessario nei seguenti casi:

- a) spostamento di stallatico tra due aziende agricole situate sul territorio nazionale;
- b) prodotti lattiero caseari restituiti di cui all'articolo 5, comma 14 delle presenti linee guida purché sul documento di trasporto (bolla) vengano identificati come sottoprodotti di origine animale;
- c. mangimi composti etichettati ai sensi del regolamento (CE) 767/2009.

8. Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati siano destinati alla produzione di mangimi o di alimenti greggi per animali da compagnia, al documento commerciale di cui al punto 1 del presente articolo è necessario allegare le informazioni obbligatorie di etichettatura previste dal regolamento (CE) 767/2009.

9. Il documento commerciale per il trasporto di siero di latte per l'alimentazione animale (deroga di cui al punto 3, parte II, sezione 4, capo II, allegato X del Regolamento (CE) n. 142/2011) deve indicare il trattamento al quale è stato sottoposto.

10. Nel caso in cui un operatore, registrato come intermediario senza stabilimento, effettui la raccolta ed il trasporto di sottoprodotti sul territorio, può, al momento del conferimento all'impianto di destinazione, compilare un unico documento di trasporto cumulativo rappresentante la sommatoria, in termini di peso dei documenti di trasporto (DDT) rilasciati ai produttori/speditore. In questo caso, l'intermediario sul documento di trasporto cumulativo, riporta tutte le informazioni richieste compresa l'origine dei sottoprodotti. Lo stesso intermediario è obbligato a mantenere un registro, di cui al successivo art. 9, sul quale riporta tutte le movimentazioni in entrata (DDT rilasciata ai produttori/speditori) ed in uscita (DDT cumulativi) con la relativa correlazione, ed a fornire agli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro con tutte le informazioni riguardanti uno o più documenti cumulativi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del regolamento (CE) 1069/2009, ai fini della rintracciabilità.

Articolo 9

Rintracciabilità/Registri

1. Le persone che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di origine animale e/o prodotti derivati devono tenere il registro delle partite di cui all'art. 22 del regolamento (CE) 1069/2009 ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari.

2. La compilazione del registro dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla fine del trasporto e il contenuto stampato, se in formato elettronico, su richiesta dell'autorità competente.

3. Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, si indicano i seguenti casi in cui non è prevista la tenuta del registro, fermo restando ogni obbligo inerente la conservazione dei documenti commerciali:

3.1 il trasportatore, nel caso in cui coincida con il destinatario;



3.2 il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per tipologia di categoria di materiale, per conto di un unico proponente, (produttore o trasformatore o deposito), a condizione che:

- a) il mandato di trasporto sia redatto in forma scritta;
- b) il proponente detenga il registro;
- c) il proponente abbia dichiarato al trasportatore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei movimenti effettuati dal trasportatore mandatario, completo di tutti i dati richiesti dal regolamento;

3.3. lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore occasionale di sottoprodotti di origine animale e per il quale la produzione di sottoprodotti rappresenti un'eccezione e non un fatto che si ripete periodicamente;

3.4. lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore di sottoprodotti che abbia stipulato con il destinatario (trasformazione o magazzinaggio), un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:

- a) i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;
- b) il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;
- c) il destinatario detenga il registro;
- d) il destinatario abbia dichiarato al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal regolamento;

3.5. lo speditore che, in osservanza a norme specifiche, e' già soggetto all'obbligo della tenuta di un registro aziendale per la movimentazione degli animali;

3.6. l'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale che riconosca la stessa titolarità e ragione sociale di un impianto di trasformazione, del quale si configuri come una vera e propria struttura periferica di deposito temporaneo, e verso lo stesso conservi un esclusivo collegamento funzionale, a condizione che:

- a) lo stabilimento di trasformazione detenga il registro e di tale eventualità, ne faccia comunicazione scritta all'ASL competente sull'impianto di transito;
- b) lo stabilimento di trasformazione fornisca su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dall'impianto di transito, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
- c) lo stabilimento di trasformazione trasmetta all'impianto di transito, con cadenza almeno mensile, copia conforme del registro aggiornato.

4. Le informazioni minime, generali e specifiche, che i registri devono contenere sono specificate nel Capo IV, sezione 1 dell'Allegato VIII del regolamento (UE) 142/2011.

5. Le registrazioni di cui al presente articolo devono essere conservate, a disposizione dell'autorità competente, per almeno due anni.

Articolo 10

Modalità di smaltimento come rifiuti (a norma ambientale) dei materiali di categoria 1, 2 e 3

1. Lo smaltimento come rifiuti di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di categoria 1, di categoria 2 e di categoria 3, deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa ambientale per quanto riguarda i mezzi di trasporto (fatte salve le norme di biosicurezza in caso di malattie infettive e diffuse), formulari rifiuti e registri rifiuti o Sistema SISTRI nei seguenti casi:



1.1 in impianti di incenerimento o coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale con o senza trattamento preliminare o sterilizzazione a pressione e marcatura permanente come previsto all'articolo 6, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011;

1.2 in una discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale, a seguito di processo di sterilizzazione a pressione e di marcatura permanente dei materiali risultanti, se si tratta di materiali di categoria 1, diversi da quelli di cui all'articolo 8, lettera a), punti i) e ii) (corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli sospettati di essere: affetti, sospetti infetti o abbattuti per TSE) e di materiali di categoria 2;

1.3 in una discarica autorizzata se si tratta di materiale di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera c) come previsto dall'articolo 7, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011, utilizzato per la produzione di alimenti per animali da compagnia o alimenti per animali da compagnia importati ottenuti da tale materiale;

1.4 in una discarica autorizzata, come previsto dal DM del 22 maggio 2001, se si tratta di materiale di categoria 1 di cui all'articolo 8 lettera f), (rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali), previo trattamento.

1.5 in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 previa trasformazione in un impianto riconosciuto a norma dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009;

1.6 in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera f) del Regolamento (CE) 1069/2009 purché sottoposto ad un trattamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (CE) 852/2004 (prodotti alimentari di origine animale trasformati/trattati), proveniente da esercizi commerciali di vendita diretta al consumatore finale;

1.7 in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera g) del Regolamento (CE) 1069/2009, alle condizioni previste dall'articolo 7, lettera b), capoverso ii), secondo trattino del Regolamento (UE) 142/2011.

Articolo 11

Modalità di smaltimento (a norma sanitaria) dei materiali di categoria 1, 2 e 3 (in attesa di un'interpretazione autentica da parte della Commissione Europea)

1. Lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di categoria 1, di categoria 2 e di categoria 3, come previsto dall'articolo 6 comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 142/2011, può avvenire in impianti di incenerimento o coincenerimento, riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, quando il materiale è costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.

2. La raccolta, i mezzi di trasporto, il documento commerciale, il registro, devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 142/2011.

3. Il Regolamento (CE) 1069/2009 non si applica ai corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione da parte del cacciatore ai fini dell'autoconsumo, nel rispetto delle buone prassi venatorie, nonché ai sottoprodotti di origine animale derivanti da selvaggina e da carni di selvaggina forniti dai cacciatori stessi in piccola quantità ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera e) del Regolamento (CE) 853/2004 e del relativo Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni il 17 dicembre 2009 Rep. Atti n. 258/CSR.

Pertanto gli intestini e le altre parti della selvaggina possono essere smaltite in loco da parte del cacciatore, come previsto dal considerando n. 13 del Regolamento stesso e nel rispetto delle buone prassi venatorie, mediante sotterramento che dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente ed a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi. Prima del sotterramento detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con idoneo disinfettante.



4. I Regolamenti (CE) 1069/2009 e (UE) 142/2011 si applicano ai sottoprodotti di origine animale derivanti da selvaggina cacciata oggetto di commercializzazione (immissione sul mercato) secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 853/2004.

Articolo 12

Trasformazione dei materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati in impianti di compost e biogas

1. Gli impianti di compost e biogas che trasformano materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati, diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e) ed f) del presente documento devono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera g) Regolamento (CE) 1069/2009, nonché autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

2. I materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati, diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d), e) ed f) destinati ad impianti di compostaggio e/o biogas sono soggetti al doppio regime autorizzativo (ambientale e sanitario) relativamente al mezzo di trasporto, al documento commerciale e al registro.

Articolo 13

Attività, utilizzi e gestioni particolari di taluni sottoprodotti e prodotti derivati

1. Gestione delle pelli dal macello ad altri impianti:

1.1. le pelli di animali macellati ricadono nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 quando derivano da animali che non hanno superato la visita *post mortem*, incluso l'esito sfavorevole di eventuali ricerche analitiche, o per decisione irreversibile dell'operatore; le pelli derivate da animali che hanno superato favorevolmente la visita *post mortem* possono essere classificate materie prime idonee per la fabbricazione di gelatine o collagene destinati all'alimentazione umana, ai sensi rispettivamente delle Sezioni XIV e XV dell'Allegato III al Regolamento (CE) n. 853/2004, a cui si deve fare riferimento per la conservazione, per i documenti di trasporto e per l'eventuale deposito temporaneo;

1.2. le pelli classificate come sottoprodotto devono essere:

- a) annotate nel registro delle partite spedite di sottoprodotti;
- b) accompagnate dal documento commerciale di trasporto di cui all'art. 8 del presente documento;

1.3. il macello, nell'ambito del piano di autocontrollo, deve predisporre una procedura che garantisca la tracciabilità delle singole pelli al fine di garantire permanentemente l'identificazione delle pelli idonee e di quelle non idonee a produrre gelatina o collagene per uso umano;

1.4. è consentita la spedizione di pelli di animali sottoposti a test BSE prima dell'esito analitico nel rispetto delle condizioni di cui alla nota prot. N18497-p del 19 giugno 2009;

1.5. è consentito il trasporto contemporaneo, su veicoli o contenitori registrati ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, di pelli idonee a produrre gelatine o collagene per uso alimentare e di pelli classificate in categoria 3, a condizione che:

- a) il trasporto avvenga in contenitori separati e comunque in modo tale da evitare che le pelli classificate nelle diverse normative possano essere mescolate;
- b) le pelli siano accompagnate dai documenti delle rispettive normative di riferimento;

1.6. il deposito temporaneo di sole pelli destinate alla produzione di gelatine o collagene per uso alimentare è soggetto a riconoscimento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c) del Regolamento (CE) 853/2004;

1.7. Nella stessa struttura di deposito, fatta salva la separazione fisica o gestionale dei depositi, può essere tuttavia anche autorizzato il deposito di pelli di categoria 3; in questo caso l'impianto deve essere riconosciuto ai sensi dell'articolo 24, comma 1 lettera h) o lettera i) del Regolamento (CE) n. 1069/2009;

1.8. Ai sensi dell'articolo 5 comma 2, del Regolamento (CE) n.1069/2009 e dell'articolo 3, lettera d) del Regolamento (UE) 142/2011 le pelli che soddisfano i requisiti specifici di cui al punto C.2 del Capo V dell'Allegato XIII al Regolamento (UE) 142/2011 (sottoposte ad un completo processo di concia ovvero *wet blue* oppure *picklate* o *calciate*) possono essere immesse sul mercato senza sottostare alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.1069/2009, inclusi gli obblighi relativi ai documenti commerciali ed alla registrazione delle partite spedite e ricevute (punto finale).

1.9. Tuttavia, in conformità al punto C.3 del Capo V dell'Allegato XIII al Regolamento 142/2011 le partite di pelli calcinate o loro derivati (rifilature, carniccio, spaccature), destinate a rifornire impianti che fabbricano mangimi e fertilizzanti organici ed ammendanti (direttamente o dopo che le operazioni di rifilatura, scarnatura e spaccatura siano state condotte in stabilimenti diversi da quello d'origine), debbono essere scortate dal documento commerciale per garantire la tracciabilità dei mangimi e dei fertilizzanti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12 del presente documento.

1.10. Gli stabilimenti che effettuano, sulle pelli calcinate, le operazioni di rifilatura, scarnatura e spaccatura esclusivamente per conto terzi ed i cui derivati (rifilature non conciate, carniccio, spaccature) siano destinati ad impianti che fabbricano mangimi e fertilizzanti organici ed ammendanti, sono comunque soggetti all'obbligo di registrare la quantità dei materiali introdotti ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento 142/2011; tuttavia, in tali impianti gli obblighi di registrazione dei documenti commerciali possono essere assolti in via semplificata attraverso la raccolta cronologica dei documenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12 del presente documento.

2. Fertilizzanti organici ed ammendanti

2.1 I prodotti derivati, originati a partire da materiali di categoria 2 e 3 e le proteine animali trasformate, diversi dallo stallatico, non destinati al compostaggio o al biogas, possono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti, a condizione che siano destinati ed eventualmente riconfezionati in impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 comma 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 1069/2009.
I fertilizzanti organici e gli ammendanti devono essere:

a) immessi sul mercato e distribuiti da commercianti registrati ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del regolamento (CE) 1069/2009;

b) se conferiti ad aziende agricole che detengono animali da allevamento (come definiti all'articolo 3 punto 6, lettere a) e b) del Regolamento (CE) 1069/2009) queste ultime devono essere inserite in uno specifico elenco con modalità individuate dalle Regioni o dalle Province Autonome;

c) immessi sul mercato a condizione che sulla confezione o sull'etichetta o sull'imballaggio sia riportato il numero di riconoscimento dell'impianto di produzione o di riconfezionamento.

2.2 La produzione dei fertilizzanti organici ed ammendanti deve avvenire alle condizioni di cui all'art. 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009 e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 22 e dell'Allegato XI del regolamento (UE) 142/2011.

In particolare i fertilizzanti organici e gli ammendanti devono:

a) essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da materiali di categoria 2;



b) essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da proteine animali trasformate destinate all'alimentazione di animali da reddito ed essere stati sottoposti ad uno dei metodi da 1 a 5 o 7 se derivati da proteine trasformate destinate al pet-food.

c) essere stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 7 se derivati da materiali di categoria 3 diversi dalle proteine animali trasformate;

d) miscelati prima dell'immissione sul mercato o della distribuzione, presso l'impianto di produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti, con una delle sostanze di cui all'allegato Allegato XI capo II, sez. 1, punto 3, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011.

e) essere immessi sul mercato a condizione che sulla confezione o sul contenitore o sul veicolo e nel documento commerciale sia riportata la dicitura "fertilizzante organici o ammendanti/ per almeno 21 giorni dopo l'applicazione è vietato alimentare gli animali da allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte";

f) l'obbligo di cui ai precedenti punti d) ed e) non è richiesto:

- per le confezioni pronte all'uso di peso non superiore a 50 kg destinate all'utilizzatore finale (allegato XI capo II sez. 1 punto 4, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011);

- per le confezioni in big bag di peso non superiore a 1.000 kg. ciascuna o per le confezioni di fertilizzanti in forma liquida in contenitori di capacità non superiori a 1000 litri, a condizione che, se trattasi di azienda agricola che detiene animali da allevamento sia stata preventivamente autorizzata dall'autorità competente territoriale a tale utilizzo e che, in ogni caso, sulla confezione sia riportata la dizione "non destinati all'applicazione su terreni cui hanno accesso animali da allevamento".

g) l'obbligo di cui al precedente punto d) non è richiesto per le proteine idrolizzate così come definite all'Allegato I, punto 14.

h) l'obbligo di cui al precedente punto e) non è richiesto per le proteine idrolizzate ottenute conformemente all'Allegato X, parte III, sezione 5, lettere a) e d) del Regolamento (UE) 142/2011.

2.3. In conformità dell'Allegato VIII, Capo IV, Sezione 4, la persona responsabile del terreno (azienda agricola con animali da allevamento o che produce foraggio) sul quale vengono utilizzati fertilizzanti organici ed ammendanti, diversi dallo stallatico, dal guano nonché dal contenuto del tubo digerente, dal latte, prodotti a base di latte e derivati del latte, dal colostro e prodotti a base di colostro, è tenuto a registrare:

a) le quantità di fertilizzante organico o ammendante utilizzato sul terreno;

b) la data e le aree interessate dall'applicazione;

c) la data successiva all'applicazione in cui è stato riaperto il pascolo agli animali o sono iniziate le operazioni di raccolta di foraggio;

Le registrazioni devono essere conservate a disposizione delle autorità competenti per un periodo non inferiore a due anni.

2.4 Lo stallatico, compresi quindi gli effluenti d'allevamento ed il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo possono essere:

a) applicati sul terreno senza le trasformazioni preliminari in impianti riconosciuti previste dal regolamento (CE) 1069/2009, qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi, nel rispetto di quanto disposto dal DM 7 aprile 2006;

b) destinati alla produzione di biogas o di compost in impianti situati nella stessa azienda agricola di produzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della presente documento;



c) destinati alla produzione di compost o di biogas di cui all'art. 12 del presente documento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1069/2009, in impianti riconosciuti ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g) ed autorizzati ai sensi della normativa ambientale;

d) destinati alla produzione di fertilizzanti organici o di stallatico trasformato in impianti riconosciuti per la produzione di fertilizzanti;

e) trasportati in contenitori o automezzi riportanti la dicitura «stallatico», come previsto dall'Allegato VIII, Capo II, punto 2 (xiii) del Regolamento (UE) 142/2011, quando destinati agli impianti previsti ai punti 2.4 lettere c) e d);

f) stoccati in idonee strutture presso lo stabilimento di macellazione o presso l'allevamento ovvero presso l'azienda agricola di destinazione che si è incaricata del ritiro;

g) applicati ad uso agronomico sui terreni agricoli senza le trasformazioni preliminari in impianti riconosciuti previste dal regolamento (CE) 1069/2009, quando prodotti negli stabilimenti di macellazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal DM 07 aprile 2006.

Articolo 14

Criteri relativi all'attuazione di talune deroghe previste dall'art. 16 del Regolamento (CE) 1069/2009.

1. In attuazione dell'art. 16, lettera c) del Regolamento (CE) 1069/2009, devono essere registrati:

1.1 Uso di sottoprodotti per impieghi speciali nei mangimi in conformità dell'articolo 18 del Regolamento (CE) 1069/2009: comprende la raccolta e l'uso di materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito della presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, e di materiali di categoria 3 per l'alimentazione di animali di cui all'articolo 18 lettere da a) ad h). L'uso di materiali di categoria 2 e 3 come mangimi per gli animali di cui alle lettere a), d), f), g), h) dell'articolo 18, deve anche rispettare le prescrizioni generali di cui all'Allegato VI, capo II, sezione I.

1.2 Alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione e negli zoo: comprende la raccolta e l'uso di materiali di categoria 1, di cui all'articolo 8, lettera b), punto ii) del Regolamento (CE) 1069/2009 secondo le prescrizioni di cui Allegato VI, capo II del Regolamento (UE) 142/2011. Tale fattispecie è soggetta ad ulteriore specifica autorizzazione da parte della ASL territorialmente competente.

2. In attuazione dell'articolo 16, lettera b) del Regolamento (CE) 1069/2009, l'autorità competente locale autorizza, con proprio provvedimento, l'utilizzo di sottoprodotti ai fini di ricerca o altri fini specifici in conformità dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 1069/2009: sono inclusi l'utilizzo di sottoprodotti e derivati in esposizioni, attività artistiche e a fini diagnostici. L'utente garantisce che le partite di campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici siano accompagnati da un documento commerciale che riporti le indicazioni di cui all'Allegato VI, capo I del Regolamento (UE) 142/2011.

2.1 L'autorità competente locale stabilisce:

- le condizioni applicabili ai campioni di tali materiali per i fini della ricerca, dell'istruzione e della diagnosi;
- le condizioni entro cui svolgere tali operazioni caso per caso.

2.2 Annualmente le ASL trasmettono alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate o un elenco riepilogativo delle stesse.



Articolo 15

Raccolta, trasporto e smaltimento. Deroga agli articoli 12,13,14 e 21 del Regolamento (CE) 1069/2009.

1. Animali da compagnia ed equidi

1.1 in attuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) 1069/2009, è consentito lo smaltimento tramite sotterramento, nel rispetto delle norme vigenti:

a) degli animali da compagnia in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) secondo i criteri fissati con provvedimento di ciascuna Regione o Provincia Autonoma;

b) degli equidi in terreni privati o in aree individuate allo scopo a condizione che sia fornita la seguente documentazione:

- autorizzazione al sotterramento rilasciata dall'autorità sanitaria locale, sentito il parere del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente;
- copia della denuncia di decesso dell'animale agli uffici territorialmente competenti;
- certificato veterinario che attesti le cause di morte.

1.2 sono fatti salvi gli obblighi connessi alle disposizioni di cui alle "Linee guida e principi per l'organizzazione e gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE" emesse congiuntamente da MIPAF e MINSAN e pubblicate su GU n. 65 del 19/3/10.

2. Zone isolate:

2.1 In attuazione dell'art.19, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento dei materiali di categoria 1 (animali selvatici che si sospetti essere affetti da malattie trasmissibili all'uomo e agli animali e corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento), categoria 2 e categoria 3 nelle zone isolate definite al comma 23 dell'articolo 3 del regolamento (CE) 1069/2009.

2.2 Le caratteristiche delle zone isolate sono le seguenti:

- a) possono essere considerate tali qualora non vi sia presente più del 10% della popolazione bovina e suina e del 25% della popolazione ovina e caprina nazionale;
- b) sono caratterizzate da logistica o tipologia di allevamento (brado o semibrado) che rendano oggettivamente difficoltosa, nel primo caso, la raccolta degli animali morti e nel secondo la sollecita individuazione degli stessi;

2.3 Le aree, all'interno delle quali può essere autorizzato lo smaltimento in deroga, di cui al precedente paragrafo 2.1 sono individuate dalla Regione o Provincia autonoma, su proposta del Servizio Veterinario territorialmente competente, che dovrà fornire gli elementi necessari alla valutazione del rispetto dei requisiti di cui ai punti 2.2 del presente documento, unitamente alla motivazione di tale scelta.

2.4 L'autorità sanitaria locale (Sindaco) autorizza le "zone isolate" nell'ambito delle aree individuate come descritto al precedente punto 2.3, previo gli accertamenti del caso;

2.5 Le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero della Salute l'elenco e la motivazione delle zone individuate come «isolate».

2.6 I Servizi Veterinari avranno cura di effettuare i controlli ufficiali nelle "zone isolate" conformemente a quanto previsto alla sezione 3, capo III dell'Allegato XVI del Regolamento 142/2011.

3. Difficoltà di accesso con rischi per il personale addetto o con impiego sproporzionato di mezzi:



3.1 In attuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento in loco dei materiali di categoria 1 (corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento), categoria 2 e categoria 3, nelle zone di difficile accesso o nelle quali lo stesso presenta rischi per la salute e per la sicurezza degli operatori o alle quali è possibile l'accesso solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati.

4. Insorgenza malattia infettiva:

4.1 In attuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (CE) 1069/2009, in caso di insorgenza di una malattia soggetta ad obbligo di denuncia è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento in loco dei sottoprodotti di origine animale. Sono esclusi dalla deroga i corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al Regolamento (CE) 999/2001 o nei quali la presenza di una TSE sia stata ufficialmente confermata.

5. Regole speciali

5.1 Le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti sono effettuate conformemente alla sezione I, capo III dell'Allegato VI del Regolamento 142/2011, tenendo conto dei rischi per l'ambiente durante tali operazioni.

6. Autorizzazioni

6.1 Le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti, con esclusione di quelle relative agli animali da compagnia, e della lettera f), paragrafo 1 dell'articolo 19 del Regolamento (api e sottoprodotti apicoltura) sono di volta in volta autorizzate dall'Autorità sanitaria locale.

Articolo 16

Periodo transitorio

E' previsto un periodo transitorio con le seguenti scadenze:

1. entro 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del presente Accordo (7/02/2013), al fine di consentire l'adeguamento, qualora necessario, dei mezzi di trasporto alle condizioni previste dalla nuova normativa.
2. entro 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del presente Accordo, per consentire lo smaltimento del documento di trasporto previsto dal preesistente regolamento (CE) 1774/2002 e dalle relative linee guida di cui all'accordo siglato in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome in data 1 luglio 2004.
3. entro 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del presente Accordo, al fine di consentire l'adeguamento del codice colore per l'identificazione della categoria 1 (dal rosso al nero).



A) Impianti/attività registrati sensi art. 23 del Regolamento

Trasporto
Oleochimico
Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversi dall'alimentazione degli animali (art. 36), ex impianti tecnici, quali:
<input type="checkbox"/> Concerie
<input type="checkbox"/> Attività di tassidermia
<input type="checkbox"/> Lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini
<input type="checkbox"/> Lavorazione di ossa per produzione di porcellana colle, gelatine
<input type="checkbox"/> Altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale (ad esempio uso di sangue per taratura degli strumenti)
Uso di sottoprodotti per l'alimentazione degli animali in deroga (impieghi speciali art. 18)
Centri di raccolta, definiti all'Allegato I, punto 53 del reg. CE n. 142/2011
Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici, medicinali e medicinali veterinari (art. 33) (ex impianti tecnici)
Immissione in commercio (intermediari)

B) Stabilimenti/impianti riconosciuti sensi art. 24 del Regolamento

Trasformazione , secondo i metodi di trasformazione da 1 a 7 o con metodi alternativi
Incenerimento e coincenerimento , diversi da quelli autorizzati in conformità alla direttiva 2000/76/CE
Combustione di sottoprodotti e prodotti derivati
Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
Produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti (ex impianti tecnici)
Compostaggio e biogas
Manipolazione dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito, mediante operazione di:
<input type="checkbox"/> Selezione
<input type="checkbox"/> Taglio
<input type="checkbox"/> Refrigerazione
<input type="checkbox"/> Congelamento
<input type="checkbox"/> Salatura
Magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito)
Magazzinaggio di prodotti derivati destinati ad essere:
<input type="checkbox"/> Smaltiti in discarica o mediante incenerimento o coincenerimento
<input type="checkbox"/> Usati come combustibile
<input type="checkbox"/> Usati come mangimi (esclusi gli stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. CE n. 183/2005)
<input type="checkbox"/> Usati come fertilizzanti organici o ammendanti (escluso il magazzinaggio nel luogo di diretta applicazione)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 9^a legislatura

ALLEGATO A2 Dgr n.

1530 del

28 AGO. 2013

pag. 1/1

Documento commerciale semplificato per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di CATEGORIA ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009

Speditore Nome _____ N° CE _____		DDT N° _____ del _____ Mezzo di trasporto Targa Automezzo _____	
Indirizzo _____			
Destinatario Nome _____ N° CE _____ Indirizzo _____		Trasportatore Nome _____ N° CE _____ Indirizzo _____	
Luogo di origine Nome _____ N° CE _____ Indirizzo _____		Luogo di destinazione Nome _____ N° CE _____ Indirizzo _____ Tipologia Impianto : _____	
Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>			Numero di colli _____
N° identificativo del contenitore _____			
Descrizione della merce			
Identificazione della merce			
		Categoria <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	Quantità _____
		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	N° Lotto _____
		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	_____
Tipo di trattamento (per prodotti derivati): METODO: _____ (All. IV Reg. UE 142/11)			
Specie animale: _____ Rif. Art. 10 Reg. Ce n° 1069/2009 lett. _____ (Per materiali e Prod. derivati destinati all'alimentazione animale)			
N° identificazione/i individuale/i del/i capo/i: _____			
Firma dello speditore o del responsabile dell'impianto di origine _____		Firma del trasportatore _____	
Firma del Veterinario Ufficiale (nel caso di animali morti di cui all'articolo 8, lettera a, punto i ed ii) _____			
Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuti il _____		alle ore _____	
Firma del responsabile dell'impianto di destinazione _____			



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 9^a legislatura

ALLEGATO A3 Dgr n. **1530** del

28 AGO. 2013

pag. 1/1



TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI O DI PRODOTTI DERIVATI
Regolamento CE 1069/2009

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO LAVAGGIO E DISINFEZIONE

Avvenuto presso lo stabilimento della Ditta (denominazione, indirizzo e n° di riconoscimento)

IL GESTORE DELLO STABILIMENTO DICHIARA CHE

L'AUTOMEZZO (targato) _____

o

IL CONTENITORE (identificato) _____

E' STATO LAVATO E DISINFETTATO

IN DATA

ALLE ORE



Disposizioni operative per la registrazione e il riconoscimento delle imprese che operano nel settore dei sottoprodotti di origine animale

PREMESSA

Il 4 marzo 2011 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1069/09 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (di seguito, "Regolamento") che detta nuove disposizioni in materia di normativa sanitaria applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano abrogando, contestualmente, il Reg (CE) n. 1774/2002.

Alla stessa data è entrato in vigore anche il Reg. (CE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della Direttiva n. 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

Il Regolamento, tra le altre cose, stabilisce che:

- articolo 23 - obbligo per ogni operatore di notificare all'autorità competente ciascun stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, al fine della sua registrazione;

- articolo 24 - obbligo per gli operatori di richiedere il riconoscimento, per gli stabilimenti che svolgono una o più attività elencate nel medesimo articolo.

Il presente documento contiene le indicazioni operative per consentire alle competenti Autorità di procedere alla registrazione ed al riconoscimento degli stabilimenti operanti nel settore dei sottoprodotti di origine animale, secondo quanto previsto dal sopra citato Regolamento.

RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

Sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti e gli impianti che svolgono le attività di cui all'articolo 24 del Regolamento; a tal fine, gli operatori devono presentare apposita istanza all'Unità di Progetto (UdP) Veterinaria regionale, per il tramite dei Servizi Veterinari della Az.ULSS competente, compilando il modello *Domanda di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano*.

La procedura, come indicato all'art. 44 del Regolamento, prevede la possibilità di un riconoscimento condizionato prima del definitivo.

Ai fini del riconoscimento l'Az.ULSS, verificati tutti i pertinenti requisiti fissati a norma dell'art. 27 del Regolamento, sulla base di un'ispezione in loco, rilascia un verbale di sopralluogo con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal Regolamento (v. modello *Verbale di sopralluogo del Servizio Veterinario dell'Az.ULSS*).

Prima di riconoscere un impianto di trasformazione che opera secondo i metodi di trasformazione dall'1 al 7, l'Az.ULSS verifica che l'operatore abbia effettuato una convalida dell'impianto di trasformazione, secondo le procedure descritte nell'allegato XVI, capo I, sezione 2 del Reg. (CE) n. 142/2011.

Una volta espletato quanto sopra descritto, la Az.ULSS trasmette all'UdP Veterinaria:

- a) *Domanda di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009*, corredata dalla documentazione (in originale) elencata nel modulo stesso (dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale; planimetria dell'impianto in scala 1:100; relazione tecnico-descrittiva dello stabilimento; relazione descrittiva sull'analisi dei rischi sanitari; fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente; marca da bollo del valore corrente).
- b) *Verbale di sopralluogo* con esito favorevole.



Ricevuta la documentazione di cui sopra, l'UdP Veterinaria provvederà ad inserire lo stabilimento nell'elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità all'articolo 47, punto 1, secondo comma del Regolamento 1069/09, e quindi all'emissione dell'apposito decreto di riconoscimento, che verrà inviato alla Az.ULSS ai fini della notifica del medesimo all'operatore.

Gli stabilimenti già in possesso di riconoscimento ai sensi del Regolamento, in caso di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività prevista dal decreto di riconoscimento, devono inoltrare all'UdP Veterinaria, per il tramite della Az.ULSS competente, una domanda di aggiornamento del riconoscimento (v. modello **Domanda di aggiornamento del decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 nel caso di: modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività prevista dal decreto di riconoscimento**): il numero di riconoscimento già attribuito viene così mantenuto.

In caso di cambio di ragione sociale, è necessario richiedere all'UdP Veterinaria, per il tramite della Az.ULSS competente, la voltura del decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Regolamento utilizzando il modello **Domanda di voltura per cambio di ragione sociale del decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009**.

In caso di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento ai sensi del Regolamento va data comunicazione all'UdP Veterinaria, per il tramite della Az.ULSS competente, utilizzando il modello **Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009**.

Si rammenta, altresì, che l'operatore che presenta istanza di riconoscimento, volturazione etc., è tenuto a corrispondere all'Azienda Ulss gli importi per gli oneri istruttori che comprendono la raccolta ed il controllo della regolarità della documentazione presentata, il/i sopralluogo/i ed il rilascio del relativo parere nei casi previsti. Tali importi sono indicati nelle tabelle di seguito riportate; **a tal proposito si chiede, di confermare, in sede di invio delle istanze sopraccitate il pagamento della tariffa, da parte del soggetto istante.**

REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI

L'elemento di novità del Reg. (CE) n. 1069/2009 e Reg. (CE) n. 142/2011 è costituito dalla procedura di notifica/registrazione: tale sistema prevede che ogni operatore notifichi qualsiasi stabilimento posto sotto il suo controllo che esegue una qualsiasi delle attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, salvo quelle che devono essere riconosciute.

Ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 23 del Regolamento, l'operatore presenta una **notifica (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90)** presso il Comune in cui ha sede l'attività o in cui è residente (p.e. nel caso si tratti di attività prive di stabilimento quali, per esempio, il trasporto o attività di intermediazione senza possesso fisico della merce) dell'apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione.

Nelle more della messa a regime della modalità telematica di notifica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), l'Az. ULSS, quale autorità competente, è il soggetto deputato a ricevere le istanze di registrazione e ad assegnare all'operatore il numero ufficiale di identificazione, da richiedere all'UdP Veterinaria regionale mediante il modello Lettera di accompagnamento della documentazione da inoltrare ai Servizi Veterinari della Regione, cui va allegata necessariamente la **fotocopia** della seguente documentazione:

- a) istanza di registrazione;

b) *visura camerale o autocertificazione.*

Nel caso di autocertificazione si sottolinea la necessità di riportare fedelmente la ragione/denominazione sociale risultante dalla visura camerale, nonché corredare la medesima della copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità.

L'operatore, al momento della presentazione dell'istanza di registrazione, dichiara di rispettare i requisiti generali e specifici richiesti dal Reg. (CE) n. 1069/2009 e dal Reg. (CE) 142/2011; la verifica di detti requisiti potrà avvenire nell'ambito delle attività di controllo ufficiale dell'Az.ULSS.

Nel caso di false dichiarazioni, l'Az.ULSS procede alla denuncia, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

L'operatore può iniziare l'attività successivamente alla presentazione della richiesta di registrazione all'Az.ULSS competente.

Ciascun stabilimento od operatore registrato ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento è inserito, a cura della Regione, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità dell'articolo 47, punto 1, secondo comma del Regolamento.

Per accelerare la registrazione dell'operatore nel sistema SINTESI - Stabilimenti ed attribuzione del relativo Approval number, è auspicabile che le Az. Ulss inviino a mezzo posta elettronica la scansione della "lettera di accompagnamento", di cui sopra, e relativi allegati, agli indirizzi dei referenti regionali dell'Unità di Progetto Veterinaria.

Si rammenta che l'operatore che presenta istanza di registrazione è tenuto a corrispondere all'Azienda Ulss gli importi per gli oneri istruttori indicati nelle tabelle di seguito riportate; a tal proposito si chiede, di confermare, in sede di invio delle istanze di registrazione, il pagamento della tariffa, da parte del soggetto istante.

TARIFFE


L'operatore che presenta istanza di riconoscimento o di registrazione è tenuto a corrispondere all'Azienda Ulss gli importi per gli oneri istruttori che comprendono la raccolta ed il controllo della regolarità della documentazione presentata, il/i sopralluogo/i ed il rilascio del relativo parere nei casi previsti.

Tali importi sono indicati nelle seguenti tabelle, che integrano il contenuto dell'Allegato A della D.G.R. n. 3888/2001 "Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Settori, Presidi e Servizi delle Aziende ULSS del Veneto"; nello specifico al Capitolo 4 "Area Sanità Pubblica Veterinaria", paragrafo 4.3 "Servizio Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche" si inseriscono le seguenti voci relative alle prestazioni veterinarie di tipo istituzionale ed alle tariffe correlate:

REG. CE 1069/2009, REG. CE 142/2011 –		
Procedimenti di riconoscimento di stabilimenti o impianti.		
Stabilimenti o impianti che effettuano attività intermedie e impianti che immagazzinano sottoprodotti di origine animale. Art. 24 (1) h), i); che effettuano magazzinaggio di prodotti derivati. Art. 24 (1) j); Inceneritori/coinceneritori/impianti di combustione. Art. 24 (1) b), c), d); Impianti di trasformazione. Art. 24 (1) a); Impianti di biogas. Art. 24 (1) g) : Impianti di compostaggio. Art. 24 (1) g); Impianti che producono alimenti per animali da compagnia. Art. 24 (1) e); Utilizzo per la produzione di fertilizzanti organici o ammendanti. Art. 24 (1) f)		
Cod.	Prestazione	Importo
68	Istruttoria, sopralluogo/i, rilascio parere	500,00
Variazione della sede produttiva (spostamento, ampliamento) che determina la modifica del provvedimento di riconoscimento		
69	Istruttoria, sopralluogo, rilascio parere	200,00
Variazioni della Ragione/Denominazione sociale, P. IVA, sede legale, legale rappresentante, che determinano modifiche del provvedimento di riconoscimento; Variazioni strutturali dello stabilimento, senza spostamento dello stesso (es. ampliamento, riduzione, ristrutturazione, ecc.) che non determinano modifiche del provvedimento di riconoscimento.		
70	Istruttoria	100,00
REG. CE 1069/2009, REG. CE 142/2011 –		
Procedimenti di registrazione degli operatori, stabilimenti o impianti.		
Stabilimenti e impianti che manipolano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi; Utilizzatori di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati per scopi specifici. Artt. 17 (1), 18 (1) e 18 (2), che sono registrati ai sensi dell'art. 23; Centri di raccolta; Impianti oleochimica; Altri operatori registrati (stabilimenti, trasportatori, commercianti etc.);		
Cod.	Prestazione	Importo
71	Istruttoria compresa la notifica del numero di registrazione	50,00
Variazioni della Ragione/Denominazione sociale, P. IVA, sede legale, legale rappresentante; Variazione della sede produttiva (spostamento, ampliamento); Variazioni strutturali dello stabilimento, senza spostamento dello stesso (es. ampliamento, riduzione, ristrutturazione, ecc.).		
72	Istruttoria	50,00



Domanda di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano.



All'Unità di Progetto Veterinaria della Regione del Veneto

per tramite del

Direttore Generale dell'Az. ULSS n.

Il sottoscritto in qualità di della Ditta con sede legale nel Comune di (PROV.....) CAP Via n. C.F./Partita. IVA. N. tel fax e-mail

CHIEDE

il riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 per il proprio impianto sito nel Comune di (PROV.) CAP Via n. destinato allo svolgimento della seguente attività:

Table with 5 columns: SEZ, SETTORE, CATEGORIA, ATTIVITA', and PRODOTTI. It lists various activities like 'Attività intermedie', 'Magazzinaggio di sottoprodotti di o.a.', 'Magazzinaggio di prodotti derivati', 'Incenerimento', etc., and their corresponding products like 'Proteine animali trasformate', 'Grassi fusi', 'Latte', etc.



IV	Trasformazione	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<p>Metodi Standard</p> <input type="checkbox"/> Metodo 1 (sterilizzazione a pressione) <input type="checkbox"/> Metodo 2 <input type="checkbox"/> Metodo 3 <input type="checkbox"/> Metodo 4 <input type="checkbox"/> Metodo 5 <input type="checkbox"/> Metodo 6 <input type="checkbox"/> Metodo 7	<input type="checkbox"/> Carcasse di animali da circo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da zoo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da esperimento <input type="checkbox"/> Altre carcasse animali <input type="checkbox"/> Stallatico non trasformato <input type="checkbox"/> Prodotti da stallatico/stallatico trasformato <input type="checkbox"/> Contenuto del tubo digerente <input type="checkbox"/> Residui di digestione <input type="checkbox"/> fanghi di centrifugazione <input type="checkbox"/> Materiale da acque reflue (mondiglia) <input type="checkbox"/> Rifiuti di cucina e ristorazione <input type="checkbox"/> Pelli grezze <input type="checkbox"/> Lana, peli, setola di maiale, penne <input type="checkbox"/> piume <input type="checkbox"/> Ossa, corna, zoccoli e derivati <input type="checkbox"/> Sottoprodotti apicoltura <input type="checkbox"/> Insetti incluso vermi <input type="checkbox"/> Altri sottoprodotti non trasformati
VI	Biogas	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Unità di pastorizzazione presente <input type="checkbox"/> Unità di pastorizzazione assente	
VII	Compostaggio	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Unità di pastorizzazione presente <input type="checkbox"/> Unità di pastorizzazione assente	
VIII	Alimenti per animali da compagnia	<input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Alimenti in conserva <input type="checkbox"/> Altri alimenti trasformati <input type="checkbox"/> Alimenti greggi <input type="checkbox"/> Articoli da masticare <input type="checkbox"/> Interiora aromatizzanti	
XII	Produzione fertilizzanti organici/ammendanti	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3		

A tal fine allega:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale (v. *modello fac simile*);
- planimetria dell'impianto in scala 1:100 datata e firmata da un tecnico abilitato, sottoscritta dal responsabile dell'impianto, e copia su supporto informatico (pdf), dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e dei principali impianti con la relativa destinazione d'uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
- relazione tecnico-descrittiva (datata e firmata dal responsabile dell'impianto) dello stabilimento e dei processi inclusa una sommaria descrizione dei prodotti lavorati, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera; nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10 del Regolamento, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte PERMANENTEMENTE/ TEMPORANEAMENTE in condizioni di assoluta separazione;



ALLEGATO B Dgr n. **1530** del **28 AGO. 2013** pag. 7/18

- relazione descrittiva (datata e firmata dal responsabile dell'impianto) sull'analisi dei rischi sanitari condotta secondo i principi dell'HACCP (per le attività elencate all'art. 29 del Regolamento);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi, ecc. (v. modello fac simile *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai requisiti tecnici dell'impianto*);
- fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
- 1 marca da bollo del valore corrente;
- ricevuta del versamento previsto (*relativa agli oneri a favore dell'Azienda Ulss*).

RICHIEDE, in attesa del termine delle procedure di riconoscimento definitivo, il rilascio del numero **condizionato**.

SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente domanda.

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D. L.vo 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma



ALLEGATO B Dgr n. **1.530** del **28 AGO. 2013** pag. 8/18

Fac simile del verbale di sopralluogo del Servizio Veterinario dell'Az. ULSS n. _____

Il sottoscritto in qualità di
.....del Servizio Veterinario dell'Az. ULSS n.....

D I C H I A R A

1. che in data è stato effettuato un sopralluogo presso l'impianto della Ditta sito nel Comune di Via n.
destinato allo svolgimento della seguente attività:
.....
per il quale è stato richiesto il riconoscimento ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE 1069/2009;
2. che è stata verificata la completezza e la correttezza della documentazione allegata alla domanda di riconoscimento presentata dalla Ditta;
3. che è stato verificato che:
 - l'impianto soddisfa i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, ai fini del **riconoscimento condizionato**
 - l'impianto soddisfa i requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, ai fini del **riconoscimento definitivo**

E S P R I M E

pertanto, parere favorevole relativamente all'istanza presentata dalla suddetta Ditta.

Data

Firma.....



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 9^a legislatura



ALLEGATO B Dgr n. 1530 del 28 AGO. 2013 pag. 9/18

Lettera di accompagnamento della documentazione da inoltrare ai Servizi Veterinari della Regione

Spett.le
REGIONE DEL VENETO
Unità di Progetto Veterinaria
Dorsoduro, 3493
30123 VENEZIA

OGGETTO: comunicazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009.

Ditta (Ragione sociale): _____ con impianto sito in (via, n. civico, Comune): _____

Al fine di perfezionare la procedura di:

- Riconoscimento condizionato
- Riconoscimento definitivo
- Aggiornamento del riconoscimento
- Modifica ragione sociale (voltura/aggiornamento)
- Revoca riconoscimento
- Sospensione riconoscimento
- Revoca sospensione riconoscimento
- Registrazione

relativa alla succitata ditta, si trasmette la prescritta documentazione, richiedendo, altresì, l'attribuzione del numero ufficiale identificazione per:

- riconoscimento condizionato
- riconoscimento definitivo
- registrazione

Distinti saluti.

Firma veterinario Az. ULSS

.....



ALLEGATO B Dgr n. **1530** del **28 AGO. 2013** pag. 10/18

Domanda di aggiornamento del decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 nel caso di: modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività prevista dal decreto di riconoscimento



Marca da bollo del valore corrente

All'Unità di Progetto Veterinaria della Regione del Veneto

per tramite del

Direttore Generale dell'Az. ULSS n.

Il sottoscritto, in qualità di della Ditta, con sede legale nel Comune di (PROV.....) CAP Via n. C.F./Partita. IVA. N. tel fax e-mail

CHIEDE

L'aggiornamento del riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 per il proprio impianto sito nel Comune di (PROV) CAP Via n. per lo svolgimento della seguente attività:

SEZ	SETTORE	CATEGORIA	ATTIVITA'	PRODOTTI
I	<input type="checkbox"/> Attività intermedie (art.24 (1) (h))	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Cernita <input type="checkbox"/> Taglio <input type="checkbox"/> Refrigerazione <input type="checkbox"/> Congelamento <input type="checkbox"/> Salagione <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Proteine animali trasformatae <input type="checkbox"/> Farine di carne ed ossa <input type="checkbox"/> Farine di pesce <input type="checkbox"/> Proteine Idrolizzate <input type="checkbox"/> Ciccioli <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso tecnico <input type="checkbox"/> Farina di sangue <input type="checkbox"/> Siero di equidi <input type="checkbox"/> Grassi fusi/olio pesce x usi div da alim an e oleo <input type="checkbox"/> Grassi fusi per uso oleochimico <input type="checkbox"/> Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Derivati dei grassi <input type="checkbox"/> Latte, prodotti del latte e colostro <input type="checkbox"/> Prodotti d'Uovo <input type="checkbox"/> Prodotti alimentari
	<input type="checkbox"/> Magazzinaggio di sottoprodotti di o.a. (art.24 (1) (i))			
II	<input type="checkbox"/> Magazzinaggio di prodotti derivati(art.24 (1) (j))	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Destinati a smaltimento (i) <input type="checkbox"/> Destinati a uso combustibile (ii) <input type="checkbox"/> Destinali all'alimentazione animale (iii) <input type="checkbox"/> Destinati a uso fertilizzanti (iv)	
III	<input type="checkbox"/> Incenerimento <input type="checkbox"/> Coincenerimento <input type="checkbox"/> Combustione	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3		<input type="checkbox"/> Carcasse di animali da compagnia <input type="checkbox"/> Carcasse di animali di allevamento



IV	Trasformazione	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	Metodi Standard <input type="checkbox"/> Metodo 1 (sterilizzazione a pressione) <input type="checkbox"/> Metodo 2 <input type="checkbox"/> Metodo 3 <input type="checkbox"/> Metodo 4 <input type="checkbox"/> Metodo 5 <input type="checkbox"/> Metodo 6 <input type="checkbox"/> Metodo 7	<input type="checkbox"/> Carcasse di animali da circo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da zoo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da esperimento <input type="checkbox"/> Altre carcasse animali
			Metodi alternativi <input type="checkbox"/> Processo idrolisi alcalina <input type="checkbox"/> Processo d'idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biodiesel <input type="checkbox"/> Gassificazione Brookes <input type="checkbox"/> Combustione di grasso animale in caldaia <input type="checkbox"/> Produzione Termo-meccanica di biocombustibile	<input type="checkbox"/> Stallatico non trasformato <input type="checkbox"/> Prodotti da stallatico/stallatico trasformato <input type="checkbox"/> Contenuto del tubo digerente <input type="checkbox"/> Residui di digestione <input type="checkbox"/> fanghi di centrifugazione <input type="checkbox"/> Materiale da acque reflue (mondiglia) <input type="checkbox"/> Rifiuti di cucina e ristorazione <input type="checkbox"/> Pelli grezze <input type="checkbox"/> Lana, peli, setola di maiale, penne <input type="checkbox"/> piume <input type="checkbox"/> Ossa, corna, zoccoli e derivati <input type="checkbox"/> Sottoprodotti apicoltura <input type="checkbox"/> Insetti incluso vermi <input type="checkbox"/> Altri sottoprodotti non trasformati
VI	Biogas	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Unità di pastorizzazione presente <input type="checkbox"/> Unità di pastorizzazione assente	
VII	Compostaggio	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Unità di pastorizzazione presente <input type="checkbox"/> Unità di pastorizzazione assente	
VIII	Alimenti per animali da compagnia	<input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Alimenti in conserva <input type="checkbox"/> Altri alimenti trasformati <input type="checkbox"/> Alimenti greggi <input type="checkbox"/> Articoli da masticare <input type="checkbox"/> Interiora aromatizzanti	
XII	Produzione fertilizzanti organici/ammendanti	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3		

A tal fine allega:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale (v. *modello fac simile*);
- Planimetria dell'impianto in scala 1:100 datata e firmata da un tecnico abilitato, sottoscritta dal responsabile dell'impianto, e copia su supporto informatico (pdf), dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e dei principali impianti con la relativa destinazione d'uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
- relazione tecnico-descrittiva (datata e firmata dal responsabile dell'impianto) dello stabilimento e dei processi inclusa una sommaria descrizione dei prodotti lavorati, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera;

ALLEGATO B Dgr n. **1530** del **28 AGO. 2013** pag. 12/18

nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10 del Regolamento, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte PERMANENTEMENTE/ TEMPORANEAMENTE in condizioni di assoluta separazione;

- relazione descrittiva (datata e firmata dal responsabile dell'impianto) sull'analisi dei rischi sanitari condotta secondo i principi dell'HACCP (per le attività elencate all'art. 29 del Regolamento);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi, ecc. (v. modello fac simile *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai requisiti tecnici dell'impianto*);
- 1 marca da bollo del valore corrente;
- fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
- ricevuta del versamento previsto (*relativa agli oneri a favore dell'Azienda Ulss*).

RICHIEDE, in attesa del termine delle procedure di riconoscimento definitivo, il rilascio del numero **condizionato**.

SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente domanda.

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D. L.vo 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 9^a legislatura

ALLEGATO B Dgr n.

1530


del

28 AGO. 2013

pag. 13/18



Domanda di voltura per cambio di ragione sociale del decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009



All'Unità di Progetto Veterinaria
della Regione del Veneto

per tramite del

Direttore Generale
dell'Az. ULSS n.

Il sottoscritto, in qualità di
della Ditta, con sede legale nel
Comune di
(PROV.....) CAP Via, n.
C.F./Partita. IVA.
N. tel fax e-mail

CHIEDE

per il proprio impianto sito nel Comune di (PROV)
Via, n., numero di riconoscimento
....., la voltura del decreto di riconoscimento

da
(indicare la vecchia ragione sociale)

a
(indicare la nuova ragione sociale)

C.F./Partita. IVA

A tal fine allega:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale (*v. modello fac simile*);
- copia fotostatica dell'atto notarile o autocertificazione attestante il cambio di ragione sociale;
- fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
- n. 1 marca da bollo del valore corrente;
- ricevuta del versamento previsto (*relativa agli oneri a favore dell'Azienda Ulss*).

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D.L.vo 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma



ALLEGATO B Dgr n. 1530 del 28 AGO. 2013 pag. 14/18

Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009

All'Unità di Progetto Veterinaria della Regione del Veneto

per tramite del

Direttore Generale dell'Az. ULSS n.

Il sottoscritto in qualità di della Ditta con sede legale nel Comune di (PROV.....) CAP Via n. C.F./Partita. IVA. N. tel fax e-mail

COMUNICA

di aver apportato modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione al proprio impianto sito nel Comune di(PROV)....., Via n., numero riconoscimento , riconosciuto per lo svolgimento delle seguenti attività (indicare le attività per le quali lo stabilimento è riconosciuto):

Tali modifiche non comportano variazioni delle attività di cui al decreto di riconoscimento.

A tal fine allega:

- planimetria dell'impianto in scala 1:100 datata e firmata da un tecnico abilitato, sottoscritta dal responsabile dell'impianto, e copia su supporto informatico (pdf), dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e dei principali impianti con la relativa destinazione d'uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
• relazione tecnico-descrittiva (datata e firmata dal responsabile dell'impianto) dello stabilimento e dei processi inclusa una sommaria descrizione dei prodotti lavorati, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera; nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10 del Reg (CE) 1069/09, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte PERMANENTEMENTE/ TEMPORANEAMENTE in condizioni di assoluta separazione;

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D.L.vo 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data Firma



Registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano

Al Direttore Generale

della Az.ULSS n.

Il sottoscritto in qualità di
della Ditta con sede legale nel
Comune di
(PROV.....) CAP Via n.
C.F./Partita. IVA.
N. tel fax e-mail

CHIEDE

la registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 per il proprio impianto sito nel Comune di (PROV)
CAP Via n.
destinato allo svolgimento della seguente attività:

SEZ	SETTORE	CATEGORIA	ATTIVITA'	PRODOTTI IMPIEGATI
V	<input type="checkbox"/> Oleochimico	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	oleochimica	<input type="checkbox"/> Proteine animali trasformatae <input type="checkbox"/> Farine di carne ed ossa <input type="checkbox"/> Farine di pesce <input type="checkbox"/> Proteine Idrolizzate <input type="checkbox"/> Ciccioli <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso tecnico <input type="checkbox"/> Farina di sangue <input type="checkbox"/> Siero di equidi
IX	Lavorazione di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati per scopi diversi dall'alimentazione degli animali	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Concerie <input type="checkbox"/> Tassidermia <input type="checkbox"/> Trofei di caccia <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Grassi fusi/olio pesce x usi div da alim an e oleo <input type="checkbox"/> Grassi fusi per uso oleochimico <input type="checkbox"/> Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Derivati dei grassi
X	Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati (art. 17)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Ricerca/Didattica <input type="checkbox"/> Diagnostica <input type="checkbox"/> Esposizioni <input type="checkbox"/> Attività artistiche	<input type="checkbox"/> Latte, prodotti del latte e colostro <input type="checkbox"/> Prodotti d'Uovo <input type="checkbox"/> Prodotti alimentari <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da
	Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati per l'alimentazione degli animali (art. 18)		<input type="checkbox"/> Animali giardini zoologici <input type="checkbox"/> Animali da circo <input type="checkbox"/> Rettili e uccelli da preda <input type="checkbox"/> Animali da pelliccia <input type="checkbox"/> Animali selvatici <input type="checkbox"/> Cani /gatti in canili/rifugi <input type="checkbox"/> Larve e vermi esche da pesca <input type="checkbox"/> Altro.....	



<p>XI</p>	<p>Centri di raccolta (art.23)</p>	<p><input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3</p>	<p><input type="checkbox"/> Animali giardini zoologici <input type="checkbox"/> Animali da circo <input type="checkbox"/> Rettili e uccelli da preda <input type="checkbox"/> Animali da pelliccia <input type="checkbox"/> Animali selvatici <input type="checkbox"/> Cani /gatti in canili/rifugi <input type="checkbox"/> Larve e vermi esche da pesca <input type="checkbox"/> Altro.....</p>	<p>compagnia <input type="checkbox"/> Carcasse di animali di allevamento <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da circo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da zoo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da esperimento <input type="checkbox"/> Altre carcasse animali</p>
<p>XIII</p>	<p>Altro</p>	<p><input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3</p>	<p><input type="checkbox"/> Trasporto <input type="checkbox"/> Produzione di cosmetici, <input type="checkbox"/> Produzione di dispositivi medici, <input type="checkbox"/> Produzione di diagnostici in vitro, <input type="checkbox"/> Produzione di medicinali, <input type="checkbox"/> Produzione di medicinali veterinari <input type="checkbox"/> Produzione di prodotti intermedi <input type="checkbox"/> Commercio <input type="checkbox"/> Altra attività.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Stallatico non trasformato <input type="checkbox"/> Prodotti da stallatico/stallatico trasformato <input type="checkbox"/> Contenuto del tubo digerente <input type="checkbox"/> Residui di digestione <input type="checkbox"/> fanghi di centrifugazione <input type="checkbox"/> Materiale da acque reflue (mondiglia) <input type="checkbox"/> Compost <input type="checkbox"/> Rifiuti di cucina e ristorazione <input type="checkbox"/> Pelli grezze <input type="checkbox"/> Pelli conciate <input type="checkbox"/> Trofei di caccia <input type="checkbox"/> Lana, peli, setola di maiale, penne <input type="checkbox"/> piume <input type="checkbox"/> Ossa, corna, zoccoli e derivati <input type="checkbox"/> Sottoprodotti apicoltura <input type="checkbox"/> Insetti incluso vermi <input type="checkbox"/> Gelatine <input type="checkbox"/> Collagene <input type="checkbox"/> Fosfato Dicalcico <input type="checkbox"/> Fosfato Tricalcico <input type="checkbox"/> Altri sottoprodotti non trasformati</p>

A tal fine allega:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale (v. **modello fac simile**);
- planimetria dell'impianto in scala 1:100 datata e firmata da un tecnico abilitato, sottoscritta dal responsabile dell'impianto, e copia su supporto informatico (pdf), dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e dei principali impianti con la relativa destinazione d'uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi; La planimetria non è richiesta nel caso di attività di trasporto o nel caso si tratti di attività prive di stabilimento.
- relazione tecnico-descrittiva (datata e firmata dal responsabile dell'impianto) dello stabilimento e dei processi (ove necessaria).
- fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità.
- ricevuta del versamento previsto (relativa agli oneri a favore dell'Azienda Ulss).

Data

Firma



Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura

Il/la sottoscritto/a _____ C.F. _____

Nato/a a _____ il _____ residente a _____

Prov. _____ in Via/P.za _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- di essere il/la legale rappresentante della ditta/società _____

(indicare l'esatta ragione sociale) con sede legale nel Comune di _____

Prov. _____ in Via _____ n. _____

C.F./P. I.V.A. _____ n. tel. _____ fax _____

- che la ditta/società stessa è iscritta alla Camera di Commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura di _____ al n. _____ dal _____;

- l'oggetto sociale della società è _____

- l'oggetto dell'attività è _____

- che predetta ditta/società si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in corso e a carico della stessa: procedure fallimentari, di concordato, di amministrazione controllata o liquidazione.

_____ li. _____

_____ Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

Va allegata necessariamente la fotocopia di un documento di identità valido.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 " Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.



Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
relativa ai requisiti tecnici dell'impianto

Il sottoscritto _____ C.F. _____

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta _____

con sede legale in _____ prov. _____ via _____

C.F./P. I.V.A. _____ n. tel. _____ fax _____

e-mail _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

che la ditta _____ con sede nel Comune di _____
prov. _____ in via _____, n. _____:

- rispetta le norme in materia urbanistica ed edilizia per le strutture per le quali si chiede riconoscimento;
- è dotata di un sistema di scarico delle acque reflue:
 - autorizzato da altra Autorità competente (*specificare*).....
 - Altro (*specificare*).....
- rispetta le norme in materia di emissioni in atmosfera.

_____ li,

_____ Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

Va allegata necessariamente la fotocopia di un documento di identità valido.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.